

Nota di sintesi alla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 172 del 4 dicembre 2017)

A. LEGGE DI BILANCIO 2018

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono state oggetto, tra le altre, di due significative misure inserite nella legge di Bilancio 2018, una che riguarda l'esclusione dall'applicazione del bail-in e l'altra che le esenta a partire dal 2020 dall'obbligo di applicazione della spending review.

Esclusione dal bail in

La manovra finanziaria ha corretto una significativa discrasia rispetto ai fondi pensione. Si prevede infatti che sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell'interesse degli stessi. In estrema sintesi si attiva uno scudo rispetto alla possibilità del bail-in per la liquidità degli Enti previdenziali privati che risulti depositata presso conti correnti bancari.

Inapplicabilità della spending review

Intervento di notevole rilievo è rappresentato poi dalla non applicazione dal 2020 (*nell'emendamento iniziale la decorrenza era il 2018*) alle Casse delle norme di contenimento delle spese previste per gli altri soggetti inclusi nell'elenco ISTAT. Così come sottolineato dal Presidente dell'ADEPP si afferma un importante principio giuridico secondo cui le Casse di previdenza private sono diverse dalle altre entità inserite nell'elenco Istat, e il fatto di far parte di questo elenco al solo scopo statistico non vuol dire che sia corretto imporre gli stessi vincoli che valgono per le pubbliche amministrazioni.

Investimenti

E' stato ampliato l'ambito degli investimenti da parte degli Enti di previdenza e dei fondi pensione all'interno della disciplina degli investimenti a lungo termine (Pir): si prevede che gli stessi possano investire somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.



Contributo professionale e IVA da rivalsa: crediti con privilegio generale

Viene introdotto il principio del privilegio generale per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera, dovute per gli ultimi di due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo alla cassa di previdenza, nonché i crediti per rivalsa IVA.

Con il passaggio al privilegio generale, viene meno la limitazione che caratterizza il privilegio speciale, essendo circoscritto ai soli beni ai quali si riferisce la prestazione e, quindi, non utilizzabile in caso di prestazioni generiche, che ora troveranno tutela nella più ampia previsione dell'art. 2751-bis c.c.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. Nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle Entrate predisporrà le dichiarazioni precompilate relative alle liquidazione periodica e annuale dell'IVA, la dichiarazione dei redditi e i modelli F24 recanti gli importi da versare, compensare o richiedere rimborso. Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate non vi è più l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA (in sostituzione degli studi di settore), la cui entrata in vigore era prevista nell'esercizio 2017, è posticipata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Super e iperammortamento

Sono state prorogate di un anno le agevolazione ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi.

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell'agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30% se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

- a. tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
- b. i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;
- c. fabbricati e costruzioni;



Sterilizzazione aliquote iva

Il comma 2 della Legge di Bilancio 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019.

Risparmio energetico e ristrutturazioni edili

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Medesima proroga anche per la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, si prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ad efficienza energetica.

La manovra, prevede l'esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. Infine, la detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

B. COLLEGATO FISCALE (in GU legge n. 172 del 4 dicembre 2017)

Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

Con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 19-ter si è stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti

Si ricorda che l'articolo 5 comma 9 sosteneva che era vietato alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Previsione integrata dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con anche "incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo". *Al riguardo si segnala che giovedì 21 dicembre 2018 con testo all'ordine del giorno 9/04768-AR/033, seduta n. 902 l'on. Di Gioia ha presentato un atto che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire al fine di fornire la giusta interpretazione in merito alla normativa così modificata per quanto attiene il ripristino dei compensi per le cariche e le collaborazioni.*

Rottamazione ruoli

Vengono modificate tutte le scadenze previste per la rottamazione.



Il primo effetto è stata la proroga di tutte le rate scadenti nel 2017 al 7 dicembre; ma la revisione delle scadenze riguarda anche il 2018.

I contribuenti con piani di dilazione non in regola al 31 dicembre 2016, potranno aderire alla rottamazione delle cartelle presentando domanda entro il 15 maggio 2018 e pagando le rate scadute entro il 31 luglio 2018.

Emersione di redditi prodotti all'estero: collaborazione volontaria

I soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, possono regolarizzare (anche ai fini delle imposte sui redditi) attività depositate e somme detenute su conti e su libretti di risparmio all'estero (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale), in violazione degli obblighi di dichiarazione derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero.

Split payment: dal 1° gennaio 2018 esteso a tutte le società controllate dalla PA

Lo split payment viene applicato su tutte le operazioni per le quali è emessa fattura nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
- società partecipate (per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%), da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del MEF può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Agevolazioni per i territori colpiti da calamità naturali

Ampio e variegato è il ventaglio delle disposizioni di favore previste a favore dei contribuenti dei territori che sono stati colpiti da calamità naturali (alluvione Toscana – Terremoti nel Centro Italia).

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018.



La sospensione è subordinata alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente di un'apposita richiesta nella quale si deve dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 16 ottobre 2018. Per coloro che non dichiarano l'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, la sospensione si applica dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (6 dicembre 2017); Viene, inoltre, modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Si prevede, infatti, che tali adempimenti e versamenti, oggetto di sospensione, sono effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Tax credit pubblicità

Dal 2018 ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
 - sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- è riconosciuto un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito d'imposta viene innalzato al 90% per micro, piccole o medie imprese e start up innovative.

Equo compenso e nullità delle clausole vessatorie

La disciplina introdotta nel collegato fiscale (integrata dalla legge di Bilancio 2018), riconosce a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un equo compenso nell'ambito dei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento anche in forma associata dell'attività professionale.

Va considerato equo il compenso che risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui ai decreti del Ministeriali.

Per quanto concerne le clausole vessatorie, si tratta di clausole contenute nelle convenzioni sottoscritte dai professionisti che comportano (in virtù della non equità del compenso pattuito), un rilevante squilibrio contrattuale a carico del professionista. Consistono nello specifico:

- nella facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito;



- nell'anticipazione delle spese;
- nella previsione di clausole che impongono la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione professionale;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni;
- nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

Il giudice che ha dichiarato la nullità della clausola deve altresì procedere con la determinazione del compenso.

Sul punto, si deve segnalare che l'Antitrust, ha affermato che l'equo compenso costituisce "una grave restrizione della concorrenza".